2000

COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 31 del 23/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:00, presso il Palazzo Comunale di Via Roma, 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

| N° | Cognome e Nome | Presenti | Assenti |
|----|---------------------------|----------|---------|
| 1 | CITRONI SILVIO MARCELLO | SI | |
| 2 | MONELLA ALBERTO BORTOLO | SI | |
| 3 | LONGO VALENTINA | | SI |
| 4 | CESARINI GILBERTO MARIO | SI | |
| 5 | ZONTA SILVIA | | SI |
| 6 | MANSINI GIACOMO FRANCESCO | SI | |
| 7 | GOZZI GIOVANNI PIERINO | SI | |
| 8 | BERNARDI LUCA | SI | |
| 9 | GUZZARDI MARTA | SI | |
| 10 | DORIGATTI PAOLO | SI | |

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) ANNO 2022.

Si dà atto che la consigliera Valentina Longo, originariamente assente, entra in aula alle ore 20.35, nel corso della discussione, e partecipa dunque alla votazione.

Il Sindaco invita l'assessore Monella a relazionare sul punto.

Presa la parola, il Monella espone brevemente il tema in esame, dando atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'esercizio precedente.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE | | | tipo di immobile |
|----------|---------|--------|--------------------------------|
| base | Massima | minima | upo di manosito |
| 0,50% | 0,60% | 0,00% | abitazione principale di lusso |
| 0,10% | 0,10% | 0,00% | fabbricati rurali strumentali |
| 0,10% | 0,25% | 0,00% | "beni merce" |
| 0,76% | 1,06% | 0,00% | terreni agricoli |
| 0,86% | 1.06% | 0,00% | Fabbricati gruppo "D" |
| 0,86% | 1,06% | 0,00% | altri immobili |

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, determinare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2021:

- aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 7,6 per mille
- aliquota abitazione principale: 4 per mille
- aliquota per i fabbricati di categoria D: 11,4 per mille
- aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0
- aliquota "beni merce" 0

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
- aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 7,6 per mille
- aliquota abitazione principale: 4 per mille

- aliquota per i fabbricati di categoria D: 11,4 per mille
- aliquota per i fabbricati rurali strumentali 0
- aliquota "beni merce" 0

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 9, astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco F.to Citroni Silvio Marcello

Il Segretario Comunale F.to dott. Luigi Fadda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 05/02/2022

L'Incaricato alle Pubblicazioni F.to Bazzana Barbara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 23/12/2022

Il Segretario Comunale F.to dott. Luigi Fadda

COPIA PER ALBO

05/02/2022